

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57

Categoria I Classe IX

=====

OGGETTO: Predisposizione atto di citazione avanti la Corte di Appello di Napoli avverso sentenza n. 11356/2014 del Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Caloria, nel giudizio “Bencivenga Pasqualina e La manna Antonio contro Comune di Grumo Nevano e Curia Arcivescovile di Aversa”.

=====

L'anno **2015** il giorno **24** del mese di **luglio** alle ore **13,15** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Agnese Scarano	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa LEONDINA BARON:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: ass.re al contenzioso dott.ssa Cimmino Carla.

Proposizione atto di citazione avanti la Corte di Appello di Napoli avverso sentenza n° 11356/2014 del Tribunale di Napoli, art. terr. di Casoria nel giudizio “Bencivenga Pasqualina e Lamanna Antonio c/ Comune di Grumo Nevano e Curia Arcivescovile di Aversa”.

Premesso che in data 07/08/2001 si verificava una voragine nell'androne d'ingresso del fabbricato di proprietà della Curia Arcivescovile di Aversa nel Comune di Grumo Nevano alla Via P.pe di Piemonte, 23;

Che tale evento causava altresì un quadro fessurativo sulle pareti del fabbricato adiacente a quello della Curia, di proprietà Lamanna;

Che su richiesta della Curia, nell'immediatezza dell'evento, veniva disposta A.T.P. al fine di accertare le responsabilità dell'accaduto;

Che a seguito degli accertamenti peritali eseguiti dal CTU ing. Giuseppe Damiano, nominato dal giudice, di concerto con i tecnici nominati dalla Curia e dal Comune, in alcun modo veniva accertata la responsabilità del Comune né della Curia, in quanto veniva a mancare il nesso eziologico;

che con A.T.P. ancora in atto, da parte del Comune e della Curia veniva sottoscritto atto di transazione al fine di addivenire ad un accordo bonario onde evitare un contenzioso giudiziario;

che con successivo atto di citazione, la sig.ra Bencivenga Pasqualina e Lamanna Antonio, proprietari dell'immobile adiacente a quello oggetto della voragine, convenivano in giudizio il Comune di Grumo Nevano e la Curia Arcivescovile al fine di sentirli condannare, in ragione delle rispettive responsabilità, al pagamento dei danni al fabbricato quali proprietari nonché a quelli seguiti alla chiusura di un esercizio commerciale;

Che, sebbene a seguito di nuovi ed approfonditi rilievi peritali, eseguiti anche in questa fase giudiziale dal CTU ing. Giuseppe Damiano, lo stesso conclude *“per il caso in esame e sulla base degli elementi disponibili, si può affermare che il quadro fessurativo che interessa l'edificio in questione è stato determinato dal cedimento delle fondazioni dell'edificio in un'area sita nei pressi del confine tra la proprietà Lamanna e l'edificio della Curia, cedimento a sua volta originato da una voragine manifestatasi nella zona dell'androne dell'edificio della Curia”*. Nessuna spiegazione viene data circa il nesso di causalità e responsabilità;

Che, depositate le rispettive memorie conclusionali il giudice adito con sentenza n° 11356/2014, accoglieva le domande spiegate nell'interesse di Bencivenga Pasqualina e Lamanna Antonio condannando la Curia Arcivescovile al risarcimento dei danni;

Che, condannava altresì, il Comune di Grumo Nevano a manlevare la Curia di tutto quanto andava a sborsare per il risarcimento dei danni e spese giudiziali;

Che l'Ente provvedeva a richiedere al legale di fiducia avv. Giannattasio note circa l'appellabilità della sentenza alla luce delle motivazioni;

Che con proprie valutazioni pervenute in data 10/07/2015 il professionista altresì riporta *“la sentenza è chiaramente carente nell'argomentazione della motivazione che si profila apodittica ed astratta, infatti non si presenta idoneamente motivata nell'iter logico giuridico che avrebbe condotto il giudice alla determinazione provvedi mentale, ne può trascurarsi che la Curia nel proprio atto difensivo introduce una domanda nuova di accertamento della manleva”*;

Che al fine di un giudizio più imparziale, acclude relazione dell'avv. Vincenzo Cotrufo il quale esaminata la sentenza e gli atti di causa così conclude: a) la sentenza appare senz'altro lacunosa in riferimento al nesso eziologico ... b) anche il CTU, nel limitarsi ad un inammissibile suggerimento della causa scatenante, non sembra accertare con i dovuti approfondimenti tecnici oggettivi il nesso eziologico ... c) fermo quanto precede, in via gradata vi è da dire che pur se si ritenesse provato il nesso eziologico, questo riguarda esclusivamente la Curia e non il Comune; infatti essendo accertato che il Comune è totalmente esente da responsabilità viene meno la causa giustificativa della transazione ed il diritto di manleva. Pertanto sussistono senz'altro i presupposti per la proponibilità dell'appello.

Ritenuto, pertanto, necessario la proposizione di appello per tutte le motivazioni indicate nella relazione dell'avvocato Giannattasio, sussistendone i motivi di fatto e di diritto che determinano come opportuna e doverosa la proposizione dell'appello avverso tale sentenza di 1° grado per far valere le ragioni dell'Ente al fine precipuo della tutela del pubblico interesse;

Tutto ciò premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare.

Addi

13/7/15

IL Responsabile del 1° Settore
dott. Domenico Cristiano

La Giunta Comunale:

Letta la relazione istruttoria del responsabile del 1° Settore Affari Generali – Servizio Contenzioso, nonché la documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione;

Valutato sussistere i motivi di fatto e di diritto che determinano come opportuna e doverosa la costituzione in giudizio per far valere le ragioni dell'Ente al fine precipuo della tutela del pubblico interesse;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE

di appellare la sentenza di cui all'oggetto per tutte le motivazioni in premessa;

di dare mandato al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, di provvedere, con proprio atto gestionale, alla nomina di un legale a tutela delle ragioni del Comune, conferendogli mandato ad litem;

di dare mandato al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso di riconoscere, al professionista nominato, gli onorari professionali così come previsti dalla delibera n° 11/2010 del Commissario Prefettizio, complessivi € 2.537,60 (€ 2.000,00 + IVA e c.p.a.), nonché spese vive anticipate e documentate;

di impegnare al competente Cap. 124 del PEG 2015 in corso di formazione, la somma di € 2.537,60;


demandare al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, ogni altro adempimento ivi compreso l'assunzione di impegno spesa.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 13/7/15

Pres. 31/15


Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Raffaele Campanile



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 13/7/15

Il Responsabile del 1° Settore
dott. Domenico Cristiano



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Pietro Chiacchio

f.to dott.ssa Leondina Baron

PER COPIA CONFORME: 27/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Leondina Baron

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/07/2015

viene comunicata con lettera prot. n. 9054 in data 27/07/2015 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2015

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Leondina Baron